



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 4141 del 2009, proposto da:  
Green Line S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Pierfranco Purgato ed Enrico Angelone, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Napoli, Calata San Marco, n. 4;

***contro***

Casoria Ambiente S.p.A.;  
Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Napoli e di Benevento, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, n. 11;

***per l'annullamento***

- della nota prot. n. 1777 del 23 giugno 2009 della Casoria Ambiente s.p.a. di comunicazione al ricorrente della risoluzione del contratto di nolo a caldo di una spazzatrice meccanica; - della nota prot. n. 1862 del 30 giugno 2009 della Casoria Ambiente s.p.a. di comunicazione dell'applicazione della penale del 105 prevista dal protocollo di legalità e di detrazione della somma pari ad euro 10.870,50; - della nota emessa dalla Prefettura di Napoli prot. n. 3525/PL Aggiud. di comunicazione dell'adozione di una informativa antimafia nei confronti di Green Line da parte

della Prefettura di Benevento; - del provvedimento interdittivo prot. n. 11456/area 1<sup>^</sup>/Gab del 12 maggio 2009 in danno della ricorrente; - di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, ivi compresi gli atti di indagine alla base dell'informativa gravata.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'U.T.G. - Prefettura di Napoli e di Benevento;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2010 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

La società ricorrente impugna gli atti epigrafati con i quali, sulla base dell'informativa antimafia dell'Ufficio Territoriale del Governo di Benevento prot. n. 11456/area 1<sup>^</sup>/Gab del 12 maggio 2009, fatta propria dalla Prefettura di Napoli, si è rappresentato che a carico della stessa sussiste il pericolo di condizionamento da parte della criminalità organizzata. Tali comunicazioni sono pervenute alla società Casoria Ambiente s.p.a., la quale ha immediatamente risolto il contratto in corso concernente il nolo a caldo di una spazzatrice meccanica.

Il ricorso censura il provvedimento prefettizio (e tutti gli atti presupposti) in base al quale l'amministrazione appaltante ha interrotto l'affidamento del servizio di nolo svolto dalla ricorrente, nonché la decisione presa dalla stazione appaltante di incamerare, a titolo di penale, il 10% del valore del contratto, in ossequio alla clausola contrattuale inserita per effetto dell'adesione al protocollo di legalità.

In sostanza parte ricorrente deduce che l'informativa prefettizia dell'U.T.G. di Benevento sia affetta da vizi di violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà ed erroneità della valutazione degli elementi acquisiti, atteso che la dedotta continuità fra la società Ecocampania, poi divenuta Green Line (ambedue destinatarie di informativa sfavorevole) e la società ricorrente sarebbe frutto di una mera illazione, tenuto anche conto delle pronunzie giurisdizionali che hanno annullato la nota informativa antimafia diretta avverso la società Green Line.

Si sono costituiti in giudizio l'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli e di Benevento che concludono per il rigetto del ricorso, allegando una nota riepilogativa della Prefettura. All'udienza di discussione del 14 aprile 2010 la causa è trattenuta per la decisione.

## DIRITTO

1. - Secondo parte ricorrente, la società Casoria Ambiente non avrebbe considerato che gli elementi posti a base dell'informativa non erano sufficienti a giustificare la revoca del contratto di nolo di una spazzatrice automatica.

I motivi del ricorso e dei motivi aggiunti, che si concentrano sulla carenza istruttoria e motivazionale dei provvedimenti prefettizi impugnati con riguardo alla insufficienza degli elementi posti a fondamento del negativo giudizio formulato a carico della società, a giudizio del Collegio, non sono degni di accoglimento, nella misura in cui sono volti ad evidenziare un'asserita illegittimità degli atti impugnati in quanto non sorretti dall'individuazione di attuali elementi di fatto obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o collegamenti con associazioni delinquenti.

E' controversa in giudizio la legittimità della nota prot. n. 11456/Area I/GAB del 12 maggio 2009 con cui l'Ufficio Territoriale del Governo di Benevento ha affermato, ai sensi dell'art.10 del DPR 252/98, la sussistenza del pericolo di

infiltrazione mafiosa nella Green Line s.r.l., nonché della conseguente determinazione della società Coasria Ambiente.

Il provvedimento antimafia consegue ad attività istruttoria condotta sul conto della Green Line dopo che una precedente informativa interdittiva resa a suo carico dal Prefetto di Caserta era stata annullata dal giudice amministrativo (T.A.R. Lombardia, Milano, 26 gennaio 2006, n. 1878) per non aver l'amministrazione adeguatamente valutato se il rischio di infiltrazione mafiosa, ricollegato alla precedente proprietà della società, potesse considerarsi esistente anche dopo la modifica della compagine sociale, intervenuta a seguito della cessione delle quote sociali possedute da Ferraro Nicola.

Sulla scorta delle informazioni trasmesse dal Comando Provinciale di Benevento dei Carabinieri (nota prot. 93/278--2008 del 28 aprile 2009) e dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza (nota n. 0259831 del 7 maggio 2009), l'autorità prefettizia ha motivato l'adozione del nuovo provvedimento interdittivo adducendo il carattere fittizio della cessione di quote sociali della Green Line effettuata nell'anno 2005 dal predetto Ferraro Nicola (titolare di una quota del 98% del capitale sociale dopo l'acquisto, nel 2004, della partecipazione del fratello Luigi) in favore dei coniugi Natale Pietro (già titolare del 2% del capitale sociale) e Cecoro Annamaria, entrambi dipendenti della stessa Green Line, in quanto, secondo gli organi investigativi, gli acquirenti non avrebbero posseduto le disponibilità finanziarie necessarie all'acquisto.

Il carattere simulato del trasferimento renderebbe rilevante, ai fini del giudizio di permeabilità della Green Line agli interessi della criminalità organizzata, la circostanza, parimenti addotta nel provvedimento prefettizio, della sussistenza di elementi di controindicazione a carico dei fratelli Ferraro.

Si tratta degli elementi già emersi in relazione ad altra vicenda (informativa antimafia ex art. 1 septies d.l. 629/82 a carico della società Ecocampania,

interamente posseduta dagli stessi fratelli Ferraro) che il provvedimento in questa sede impugnato espressamente ricorda, nonché degli elementi che esso trae da una recente ordinanza di custodia cautelare (provvedimento del Tribunale di Napoli n. 28515/03 R.G. n. 29166/04 R.GIP n. 270/09 O.C.C. a carico di A. G. +34), oltre che dall'interesse economico che i fratelli Ferraro conserverebbero nel medesimo settore di attività in cui opera la Green Line (nota Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento del 28 aprile 2009 cit.).

Nel provvedimento prefettizio si riferisce, altresì, del trasferimento della sede sociale della Green Line dal territorio della provincia di Caserta a quello di Benevento, che sarebbe «non apparentemente giustificato e tale da farlo ritenere motivato dall'intento di rendere più difficoltosi gli accertamenti da parte delle locali forze di polizia sulla ditta medesima, viceversa molto conosciuta nel casertano di cui i Ferraro sono originari oltre che oggetto di interesse investigativo».

2. – Col ricorso in esame la Green Line contesta il fondamento del giudizio negativo espresso sul suo conto.

In senso contrario alla ritenuta simulazione della cessione delle quote sociali, si appella al fatto che il pagamento del prezzo sarebbe avvenuto in forma rateale, mediante un primo versamento coperto dal ricavato della vendita di un appartamento sito in Castelvolturmo (che erroneamente l'informativa prefettizia riferirebbe essere stato comprato, anziché venduto, dai coniugi Natale – Cecoro) e, quindi, a partire dall'anno 2006, mediante la corresponsione di rate annuali di € 90.000,00 ciascuna, il cui regolare pagamento sarebbe giustificato dal reddito annuo dichiarato dagli acquirenti nel periodo di riferimento.

Lamenta, inoltre, che la supposizione sulle ragioni del trasferimento della sede sociale sarebbe apodittica ed arbitraria, trattandosi di scelta imprenditoriale tesa alla espansione nella provincia di Benevento che risponderebbe, anzi, alla finalità di

sottrarre la società ad un eventuale condizionamento ambientale che sarebbe potuto, invece, derivante dall'agire principalmente nella provincia di Caserta.

Sostiene, infine, che non sarebbe stato addotto nessun elemento di pregiudizio a carico dei coniugi Natale – Cecoro, né alcun elemento indicativo di un loro rapporto attuale con gli ex soci della Green Line, e che, in ogni caso, gli episodi riportati a carico di questi ultimi non sarebbero significativi e, comunque, riferibili alla società.

3. – Il ricorso non merita accoglimento.

Il sindacato giurisdizionale sulle informative prefettizie ex artt. 4, D.Lgs. n. 490/1994, e 10, D.P.R. n. 252/1998, è esercitabile solo nei casi di eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti, al fine di verificare se la valutazione del Prefetto sia sorretta da uno specifico ed adeguato quadro indiziario, ove assumono rilievo preponderante i fattori induttivi della non manifesta infondatezza che i comportamenti e le scelte dell'imprenditore possano rappresentare un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali (C.d.S., sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2078; C.d.S., Sez. IV, 29 luglio 2008, n. 3273; C.d.S., Sez. VI, 2 agosto 2006, n. 4735).

Nel caso di specie, il giudizio espresso nell'informativa prefettizia appare logico e sufficientemente circostanziato.

Gli elementi di controindicazione emersi a carico dei fratelli Ferraro in occasione del giudizio sfavorevole espresso sulla società Ecocampania da loro interamente posseduta, ampiamente richiamati nella informativa prefettizia di cui qui si discute, sono passati indenni al vaglio giurisdizionale (TAR Campania Napoli, sez. I, 8 febbraio 2006, n. 1790) ed appaiono tanto più significativi di una contiguità con associazioni criminali operanti sul territorio anche alla luce di quanto affermato sui rapporti dei Ferraro col clan dei casalesi negli stralci della recente ordinanza di custodia cautelare (Tribunale di Napoli n. 28515/03 R.G. n. 29166/04 R.GIP n.

270/09 O.C.C. a carico di A. G. +34) riprodotti in virgolettato nella informativa prefettizia, ma sui quali il ricorso in esame omette di soffermarsi.

Per quanto riguarda la vicenda della dismissione della partecipazione quasi totalitaria del Ferraro Nicola nella Green Line e la conseguente concentrazione dell'intero capitale nelle mani dei coniugi Natale - Cecoro, la ragionevolezza delle conclusioni raggiunte dal Prefetto non appare nella sua sostanza scalfita dalle argomentazioni critiche proposte dalla ricorrente.

La cessione della partecipazione societaria del Ferraro Nicola è avvenuta con scrittura privata autenticata dell'8 aprile 2005, con cui il Ferraro ne ha ceduto parte a Natale Pietro, al valore nominale di € 241.280,00, e parte a Cecoro Annamaria, al valore nominale di € 166.400,00.

Per effetto di ciò, i coniugi Natale – Cecoro, già dipendenti della Green Line, ne sono divenuti gli unici soci.

In base all'art. 2 del contratto, il pagamento del corrispettivo sarebbe dovuto avvenire mediante un primo versamento da parte dei due acquirenti di una somma di circa sedicimila euro ciascuno entro il 30 aprile 2005 e, quindi, mediante il pagamento di successive 5 rate annuali, a far data dal 30 aprile 2006, per un importo di € 45.000,00/rata per il Natale e di € 30.000,00/rata per la Cecoro (per un esborso totale di € 75.000,00/anno, anziché di € 90.000,00, come erroneamente indicato nel ricorso) .

L'autorità prefettizia ha ritenuto, in base alle risultanze dell'anagrafe tributaria, che i rispettivi redditi non avrebbero consentito ai due acquirenti di far fronte agli impegni finanziari assunti con l'atto di cessione.

Tale assunto non appare smentito dalla documentazione in atti.

Al netto delle ritenute fiscali, infatti, il reddito dichiarato per l'anno 2006 dalla Cecoro Annamaria risulta addirittura inferiore all'ammontare della sua rata annuale, né sommando i redditi netti della coppia nel medesimo anno (anche a

prescindere dal fatto che il pagamento andava effettuato allo scadere del mese di aprile) la situazione muta significativamente, poiché, detratto l'importo delle rate, sarebbero restati per far fronte alle esigenze di vita quotidiana di entrambi i coniugi circa diecimila euro complessivi.

Significativamente più bassi risultano i redditi dichiarati dalla coppia per gli anni immediatamente precedenti l'acquisto.

A questo proposito, occorre sottolineare che le conclusioni raggiunte dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza (nota n. 0259831 del 7 maggio 2009 cit., riportata nell'informativa prefettizia), secondo cui «da quanto evidenziato, appare evidente come i coniugi Natale-Cecoro non avessero le disponibilità finanziarie necessarie a sopportare l'acquisto delle quote sociali della Green Line S.r.L.», sono basate unicamente sui dati dell'anagrafe tributaria (il «quanto evidenziato» si riferisce ai redditi poco prima elencati) e prescindono quindi dalla successiva notazione, avente scopo puramente rafforzativo (reso evidente dall'incipit: «inoltre, appare opportuno evidenziare ...»), in cui si fa cenno al fatto che nell'anno 2005 la Cecoro avrebbe, inoltre, acquisito un fabbricato del valore dichiarato di € 48.000,00.

Chiarito in tal modo che quest'ultima circostanza non è stata per nulla decisiva nella formazione del giudizio della Guardia di Finanza e quindi della Prefettura, alcun peso determinante può essere attribuito al fatto che nella memoria di costituzione in giudizio l'Ufficio Territoriale del Governo abbia riconosciuto, a fronte delle contestazioni di parte ricorrente, che «per mero errore materiale di riferimento dell'organo di polizia è stato riportato l'acquisto di un immobile invece della vendita», anche perché il ricavato della vendita, pari a € 45.000,00, secondo la stessa prospettazione di parte ricorrente sarebbe servito a copertura del primo versamento del 2005, rimanendo ferma, quindi, la questione della disponibilità delle rimanenti somme.

La informativa in esame, in definitiva, deve ritenersi basata su elementi di fatto e indicazioni di apprezzabile consistenza e comunque tali da giustificare il sospetto dell'intestazione fittizia della società e, in definitiva, di collegamenti con la criminalità organizzata.

4. Per le ragioni esposte, il ricorso va respinto.

La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Prima Sezione di Napoli, respinge il ricorso in epigrafe. Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Antonio Guida, Presidente

Paolo Corciulo, Consigliere

Michele Buonauro, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/06/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO